



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE CULTURA e SPORT

tel + 39 040 377 3430
fax + 39 040 377 3416

cultura@certregione.fvg.it
cultura@regione.fvg.it
I - 34132 Trieste, via Milano 19

Legge regionale 3 aprile 2003, n.8, (Testo unico in materia di Sport), articolo 18 bis. Contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità. Approvazione della graduatoria delle attività sportive ammissibili a contributo per l'esercizio finanziario 2022.

Il Direttore centrale

Visto l'articolo 18 bis, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) e successive modifiche e, in particolare:

- il comma 1, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi per l'attività sportiva rivolta alle persone con disabilità, svolta dalle associazioni e società sportive, senza fini di lucro, operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia, affiliate alle Federazioni sportive paralimpiche ed alle Discipline sportive paralimpiche, iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI ed al CIP;
- il comma 3, per il quale la misura dei contributi di cui al comma 1 è stabilita nell'importo minimo di 5.000 euro e massimo di 20.000 euro e non può comunque superare la percentuale dell'80 per cento della spesa ammissibile;

Visto l'articolo 30 della legge regionale n.7/2000, così come modificato dalla legge regionale 20 luglio 2022, n.10 e, in particolare:

- il comma 1, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione regionale determina con Bando i criteri e le modalità a cui deve attenersi per la concessione di incentivi;
- il comma 1bis che dispone che il Bando definisce, in particolare, i contenuti, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i termini di durata dei vincoli di destinazione, ove previsti, e, ove possibile, le risorse disponibili;

Dato atto delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'articolo 18 bis della legge regionale n.8/2003, in quanto compatibili con le sopravvenute disposizioni del citato art. 30 della legge regionale n.7/2000 e per i quali, ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 1 del medesimo art.18 bis, la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di un bando di finanziamento che predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 27 maggio 2022 con la quale è stato approvato il "Bando per la concessione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 2 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) per l'anno 2022" (di seguito Bando);

Atteso che il Bando all'articolo 7, comma 1, prevede l'assegnazione di una quota fissa di contributo, pari ad euro 5.000,00, a tutti i soggetti risultati ammissibili e l'assegnazione della quota rimanente ai soggetti che ottengono un punteggio pari o superiore a 5 punti, fino ad esaurimento delle risorse stanziare;

Preso atto che, per le finalità della norma incentivante ex articolo 18 bis della legge regionale 8/2003 e specificatamente per l'assegnazione dei contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, è prevista una disponibilità finanziaria attuale di complessivi euro 230.000,00 a valere sul competente capitolo di spesa 5276 del bilancio regionale di previsione per gli anni 2022-2024 annualità 2022;

Visti gli articoli 8 e 9 del Bando disciplinanti le modalità e i contenuti delle domande di contributo;

Ricordato che il termine perentorio ultimo per l'invio della domanda di contributo era fissato entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 30 giugno 2022;

Preso atto che:

- sono pervenute al Servizio sport entro il 30 giugno 2022, termine previsto dall'articolo 9, comma 2 del Bando, n. 29 domande di contributo;

- con nota prot. n. 50418 dd. 4 luglio 2022, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento di cui trattasi;

Preso atto che il Servizio competente ha verificato la sussistenza dei requisiti di ammissibilità degli interventi, la completezza e regolarità formale dell'istanza, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dei richiedenti, nonché la verifica delle corrispondenti spese ammissibili a contributo e la corretta indicazione delle entrate e che risultano:

- n. 27 domande ammissibili a contributo;

- n. 2 domande non ammissibili a contributo;

Dato atto che alcune delle domande presentate dai soggetti sono state interessate da un supplemento istruttorio;

Evidenziato che:

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 12 del Bando, l'Ufficio competente ha provveduto ad inviare le richieste di integrazioni necessarie per la corretta e completa attività istruttoria ai soggetti di cui alle domande prot. n.25007/A e n.25094/A;

- in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 10 bis della legge 241/1990, l'Ufficio competente ha provveduto a comunicare preventivamente ai soggetti di cui alle domande prot. n.27505/A, n.29903/A e n.44740/A i motivi ostativi all'accoglimento delle medesime;

Dato atto che:

- i soggetti di cui alle domande prot. n.25507/A e n.25094/A hanno fornito riscontro alla richiesta di integrazione e le domande sono dichiarate definitivamente ammissibili;

- i soggetti di cui alle domande prot. n.27505/A e n.29903/A non hanno dato alcun riscontro al preavviso di diniego e pertanto le domande di contributo sono dichiarate definitivamente inammissibili;

- il soggetto di cui alla domanda prot. n.44740/A ha dato riscontro al preavviso di diniego e l'Ufficio, tenuto conto di quanto comunicato, ha dichiarato l'istanza definitivamente ammissibile;

Richiamate le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Bando che stabiliscono, rispettivamente, i criteri di valutazione delle domande di contributo e la determinazione della graduatoria, nonché l'assegnazione dei corrispondenti punteggi;

Atteso che ai sensi dell'articolo 13, Tabella 1 allegata al Bando, il punteggio massimo previsto è pari a punti 30;

Richiamato altresì l'articolo 12, comma 3 del Bando che prevede che, nel caso non siano indicati tutti gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di uno o più criteri di cui alla Tabella 1 – allegato A del Bando, non verrà richiesta alcuna integrazione alla domanda e non verrà assegnato alcun punteggio in relazione a tale criterio;

Dato atto che:

- in data 3/08/2022 è stato effettuato il sorteggio delle pratiche da assoggettare a controllo in merito alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione su un campione minimo pari al 5% come previsto dall'ordine di servizio prot. 12998 CSS GEN dd. 06/11/2018 e che nella medesima data sono state trasmesse le richieste di documentazione ai due soggetti estratti;

- in data 8 e 16 agosto 2022 i soggetti sottoposti a controllo hanno regolarmente dato riscontro alle note del Servizio e trasmesso la documentazione richiesta;
- dalla verifica della documentazione trasmessa non sono emerse irregolarità;

Visto l'articolo 5, comma 4, del Bando il quale stabilisce che la spesa complessivamente ammissibile a contributo non può essere inferiore all'importo di euro 6.250,00, mentre il limite massimo non può superare l'importo di euro 25.000,00;

Visto altresì l'articolo 7 del Bando, il quale stabilisce che i contributi sono concessi in misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile, e gli importi contributivi sono compresi tra euro 5.000,00 e euro 20.000,00, con l'assegnazione di una quota fissa a tutti i soggetti risultati ammissibili e della quota rimanente ai soggetti che ottengono un punteggio pari o superiore a 5 punti, fino ad esaurimento delle risorse stanziare;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, punti 1) e 3) del Bando, i seguenti documenti quali parti integranti del decreto:

- **Allegato 1** - graduatoria secondo ordine decrescente del punteggio, delle domande di cui all'articolo 18bis della legge, valutate secondo i criteri di cui all'art. 13 del Bando;
- **Allegato 2** - elenco delle domande non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;

Viste:

- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 "Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa";
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 "Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti";
- la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 ("Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024");
- la legge regionale 29 dicembre 2021 n. 24 ("Legge di stabilità 2022");
- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024);

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2045 di data 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024 ai sensi dell'articolo 39, comma 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2046 di data 30 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario gestionale 2022 ai sensi della LR 26/2015, articolo 5 e del D.Lgs n. 118/2011, articolo 39, comma 10;

Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del "Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive variazioni;

Ritenuto, infine, di autorizzare il Direttore sostituto del Servizio sport all'adozione dei successivi atti di impegno della spesa dei contributi di cui trattasi, compresa la liquidazione contestuale degli stessi, come previsto dall'articolo 15 del Bando;

Tutto ciò premesso

D E C R E T A

1. Per quanto espresso nelle premesse, ai sensi dell'articolo 18bis della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di Sport), in attuazione del "Bando per la concessione di contributi per il sostegno dell'attività sportiva delle persone con disabilità, ai sensi dell'articolo 18 bis della legge regionale 2 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport) per l'anno 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 771 del 27 maggio 2022, sono approvati quali parti integranti del presente decreto:

- **Allegato 1** - graduatoria secondo ordine decrescente del punteggio, delle domande di cui all'articolo 18bis della legge, valutate secondo i criteri di cui all'art. 13 del Bando;
- **Allegato 2** - elenco delle domande non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità;

2. Il Direttore del Servizio sport provvede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Bando, all'impegno della

spesa e alla contestuale liquidazione dei contributi;

3.Qualora, nel corso dell'anno 2022, si rendessero disponibili risorse aggiuntive a seguito di ulteriore stanziamento o di rinunce da parte dei soggetti assegnatari, si provvederà allo scorrimento della graduatoria con decreto del Direttore di Servizio o suo delegato, così come previsto dall'art. 15 comma 4 del Bando;

4.Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Anna Del Bianco
(Atto sottoscritto digitalmente)